

DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2019

304/2019/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER GLI ANNI DAL 2005 AL 2011, DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE RELATIVO ALLA SOCIETÀ MEGARETI S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 107^a riunione del 2 luglio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 178/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 178/2018/R/EEL);
- la comunicazione della società Megareti S.p.a. (di seguito anche: società), del 1 aprile 2019 (prot. Autorità 8288 del 2 aprile 2019: di seguito comunicazione del 1 aprile 2019).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale (di seguito anche: PSA), destinato a coprire lo scostamento, non coperto dai meccanismi di perequazione generale, tra i costi di distribuzione effettivi delle imprese e i ricavi tariffari a queste spettanti; lo scostamento è riconosciuto solo laddove derivi da variabili esogene fuori dal controllo dell'impresa;
- la deliberazione 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di PSA di cui al comma 4.19 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007; sulla base di tali modalità, sono state condotte specifiche istruttorie condotte dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), volte a determinare l'ammontare di PSA spettante alle imprese ammesse al regime di cui al comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
- il comma 49.3, del Testo integrato – Periodo di regolazione 2004-2007 ha stabilito che in ciascun anno l'ammontare di PSA spettante alle imprese ammesse al medesimo regime, sia pari al fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: Csa) moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
- il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione Csa sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalità di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 1, della deliberazione 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007, prevedendo, in particolare, che l'aggiornamento del Csa sia effettuato riallineando l'ammontare di PSA riconosciuto alla singola impresa per il 2004, al livello effettivo degli investimenti effettuati successivamente a tale anno, con la finalità di consentire che i riflessi economici derivanti agli esercenti dall'immediato riconoscimento tariffario dei nuovi investimenti nelle reti di distribuzione siano, il più possibile, assicurati alle imprese che hanno effettuato tali investimenti;
- il comma 42.4, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito i criteri per l'aggiornamento del fattore Csa, definito ai sensi della deliberazione 96/04 per l'anno 2008, in coerenza con i criteri di determinazione tariffaria stabiliti per il suddetto periodo; nello specifico, la disposizione di cui al comma prevede che l'aggiornamento del fattore Csa, per il suddetto anno, sia effettuato in relazione al ricavo ammesso perequato e al costo effettivo di distribuzione del medesimo anno;
- il comma 42.5, del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 – ha, quindi, stabilito i criteri per l'aggiornamento del fattore Csa per gli anni 2009, 2010 e 2011; nello specifico, la disposizione contenuta nel comma 42.5 prevede che il fattore Csa venga aggiornato per tenero conto anche della variazione effettiva degli ammortamenti, oltre che della variazione degli investimenti netti, come già previsto dalla deliberazione 316/07; tale variazione è, infatti, ritenuta

coerente con la finalità di riconoscere puntualmente la copertura degli investimenti a quegli esercenti che li hanno effettivamente realizzati;

- con la deliberazione 178/2018/R/EEL, l’Autorità ha approvato il fattore Csa, di cui al comma 49.3 del Testo integrato 2004-2007, per la società Megareti S.p.a., per l’anno 2004, sulla base degli esiti dell’istruttoria condotta da CSEA ai sensi della deliberazione 96/04; dalla citata istruttoria è emerso che lo scostamento tra i costi della società e i ricavi tariffari ammessi dal sistema generale per l’anno 2004, sono imputabili a variabili esogene, fuori del controllo dell’impresa, che hanno effetti esclusivamente sul livello del capitale investito nel servizio di distribuzione;
- con la comunicazione del 1 aprile 2019, la società ha presentato istanza all’Autorità per l’aggiornamento, per gli anni dal 2005 al 2011, del fattore Csa, approvato dall’Autorità per il 2004, con la deliberazione 178/2018/R/EEL, fornendo i dati relativi agli incrementi annuali netti del capitale investito nel servizio di distribuzione, in coerenza con quanto già trasmesso all’Autorità nelle raccolte annuali effettuate ai fini tariffari; nell’istanza la società ha, altresì, comunicato il valore del ricavo ammesso perequato per gli anni dal 2005 al 2011 coerente con le informazioni già trasmesse, per i medesimi anni, all’Autorità;
- alla luce delle variabili esogene individuate nell’istruttoria condotta dal CSEA ai sensi della deliberazione 96/04, gli incrementi netti del capitale investito registrati dalla società per il periodo 2005-2011 costituiscono gli unici dati rilevanti ai fini dell’aggiornamento del fattore Csa per i medesimi anni

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare, per la società Megareti S.p.a., il fattore Csa per gli anni dal 2005 al 2011 tenendo conto dei dati da questa forniti nella comunicazione del 1 aprile 2019, relativamente agli incrementi netti del capitale investito nel servizio di distribuzione elettrica registrati per i suddetti anni

DELIBERA

1. di aggiornare, per la società Megareti S.p.a., il fattore Csa, per gli anni dal 2005 al 2011, in misura pari a:

<i>Anno</i>	<i>Csa</i>
2005	0,01816
2006	0,01626
2007	0,02067
2008	0,02727
2009	0,02375
2010	0,01696
2011	0,01117

2. di disporre che CSEA corrisponda, alla società Megareti S.p.a., gli importi di PSA, per gli anni dal 2005 al 2011, indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1 e del ricavo ammesso perequato;
3. di dare mandato a CSEA, ai fini di quanto previsto al punto 2., di raccogliere presso la società Megareti S.p.a., i valori di ricavo ammesso perequato per gli anni dal 2005 al 2011 e procedere alla verifica della congruenza dei dati sottostanti i suddetti valori con le informazioni in suo possesso;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Megareti S.p.a. e a CSEA;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini